

DECRETO MINISTERIALE N. 374 DEL 24/04/2019**AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO****PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO****LA SCHEDA TECNICA DELLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

Le domande vanno inoltrate dal 26 aprile al 16 maggio 2019 e hanno validità per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Presentazione delle domande**Chi può presentare la domanda**

Il personale docente ed educativo che chiede:

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
- b) il reinserimento in graduatoria se cancellato per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;*
- c) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;*
- d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante *.*

NB. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza

** Per effetto dell'istituzione della provincia di Monza Brianza, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di Monza Brianza, mantengono la medesima anzianità di iscrizione maturata nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, in cui erano precedentemente inclusi.*

Personale già inserito in prima fascia GAE in due Province

Il personale già inserito in prima fascia GAE mantiene il diritto ad essere inserito nelle medesime Province. Invia l'istanza ad entrambe le province di appartenenza ferma restando la possibilità di trasferimento da una o da entrambe le province.

Chi non può presentare la domanda

I docenti in possesso del diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli.

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

Chi è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno

I docenti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

Come si presentano le domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la sezione dedicata su Istanze online. L'operazione può essere effettuata dal 26 aprile al 16 maggio 2019 entro le ore 14.00.

A chi dovranno essere presentate le domande

Le domande vanno inoltrate:

- *alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito il precedente aggiornamento se si chiede la permanenza e/o l'aggiornamento, anche la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;*
- *alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale della provincia nella quale si decide di trasferirsi, anche per le posizioni con riserva;*
- *alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale dalle cui graduatorie il candidato era stato cancellato o ad altra sede se si intende chiedere contestualmente il trasferimento in altra provincia se si chiede il reinserimento.*

Le certificazioni che vanno presentate con modalità cartacea

Con modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con ricevuta, dovranno essere presentate le seguenti certificazioni:

- a) Certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;*
- b) Titoli artistici - professionali relativi all'insegnamento di strumento musicale (Art. 3, c.3)*
- c) Servizi prestati nelle scuole dei Paesi appartenenti all'Unione Europea (Art. 2, c.7).*

I restanti titoli si dichiarano nella domanda senza produrre alcuna certificazione

È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale entro il termine perentorio stabilito dalla competente autorità.

Valutazione delle domande

Le tabelle di valutazione

Per la valutazione dei titoli si applicano le tabelle di valutazione per le rispettive fasce di appartenenza:

- *I e II fascia - Allegato 1*
- *III e IV fascia - Allegato 2*
- *II, III e IV fascia di strumento musicale - Allegato 3*

Quali titoli e come si valutano

Per i docenti già inseriti nelle graduatorie di I, II e III fascia, si valutano i titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 e fino al termine di presentazione delle domande. Possono essere valutati anche i titoli già posseduti ma non presentati precedentemente. (I servizi svolti, successivamente al 10.05.2014, debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito)

I docenti che chiedono il reinserimento aggiungeranno i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

Il servizio, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta come specifico o come non specifico una sola volta per un massimo di 6 mesi. Se svolto per attività progettuali prestato con rapporti di lavoro non subordinato si valutano solo i giorni di effettiva prestazione.

I docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia possono chiedere la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera, sceglieranno il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, fino a 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'Infanzia e fino a 3 punti nella scuola primaria, indipendentemente dalla fascia di inserimento.

Il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Il servizio prestato fino all'a. s. 2016/2017 nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso 31/A, 32/A e 77/A dalle cui graduatorie si è stati nominati. Dall'a. s. 2017/2018, il servizio prestato nelle nuove classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 è valutabile, a scelta dell'interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30 come servizio specifico, anche frazionabile in più graduatorie. Il medesimo servizio sarà valutato come servizio specifico, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-56, purché tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nelle classi di concorso A-29 e/o A-30.

Il servizio prestato fino all'a. s. 2016/2017 nei licei coreutici per l'insegnamento di Storia della Musica, afferisce alla classe di concorso A-29 (ex 31/A).

Può essere rideterminato il punteggio del solo titolo di accesso nel caso si chiedi la valutazione di un altro titolo abilitante più favorevole. I titoli abilitanti che possono essere dichiarati per rideterminare il punteggio sono: Il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria e dello strumento musicale, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), il diploma COBASLID o l'abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea riconosciuta con Decreto ministeriale di equipollenza. A tal fine non sono validi i titoli conseguiti ai sensi del D.M. 249/2010 (TFA, PAS e Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico) in quanto non sono ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti). Con gli stessi titoli non è consentito sciogliere la riserva. Il titolo di abilitazione dovrà coincidere con la causale a suo tempo inserita all'atto dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti).

Non è possibile spostare da una graduatoria all'altra i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Pubblicazione ed utilizzo delle graduatorie

Le fasi previste per la pubblicazione delle graduatorie

- a) Pubblicazione, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie;*
- b) Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo. Comunque, l'amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie;*
- c) Pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive;*

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie è possibile ricorrere al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Come vengono utilizzate le graduatorie ad esaurimento

Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e sono utilizzate:

- a) per le nomine in ruolo sul 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato;*
- b) per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.*

Graduatorie di istituto

Con il DM 374/19 sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Chi ha titolo a presentare le domande

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel il triennio 2019/2022, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

Come si presentano le domande

Le domande dovranno essere presentate in via telematica attraverso la presentazione del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche dal 15 luglio al 29 luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata su Istanze online.

Le graduatorie

Gli aspiranti verranno inseriti nelle graduatorie di I fascia delle istituzioni scolastiche indicate nel modello B, con il punteggio derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. la sezione dedicata su Istanze online.

La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene per ogni tipologia, in particolare nella scuola secondaria di II grado avviene senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.

Gli aspiranti che risultino inseriti nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374 del 1/6/2017, che chiedono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia. Qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti dovranno confermare, con il modello B, le stesse sedi già indicate, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione.